VIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1435

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

## MAMMÌ, DEL PENNINO, ROBALDO, DUTTO, OLCESE

Presentata il 26 febbraio 1980

Modifica alla legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente l'obbligo di notifica ai sottoscrittori della richiesta di referendum abrogativi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ricorso al referendum abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione per iniziativa di cinquecentomila elettori, si annuncia sempre più frequente nel nostro Paese quale democratico strumento di controllo e di stimolo nei riguardi dell'attività del Parlamento. Ciò è da considerarsi positivo e purtuttavia ha dato luogo negli ultimi anni a polemiche relative sia all'uso di un tale importante strumento, il che comporta giudizi politici che esulano dalle finalità della presente relazione, sia alle modalità di raccolta delle firme e alle conseguenti garanzie di assoluta regolarità, sia alla opportunità di modificare il necessario numero di sottoscrittori in rapporto all'aumento degli elettori negli oltre trentanni trascorsi dall'approvazione della norma costituzionale.

La presente proposta di legge, a seguito delle suddette polemiche e allo scopo di eliminarne il più possibile, onde assicurare serenità e certezza nello svolgimento dei *referendum*, si limita ad affrontare il problema di maggiori garanzie di regolarità nella raccolta delle firme, fornendo una soluzione che ci sembra adeguata e che non interferisce nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Restano, infatti, invariati gli obblighi per i promotori e i termini di cui agli articoli 28 e 32 della suddetta legge; viene aggiunta la previsione di una notifica ad ogni singolo sottoscrittore dell'avvenuto deposito delle firme, perseguendo in tal modo il fine di una regolarità sostanziale, al di là di eventuali irregolarità formali e marginali, e assicurando nel contempo rigore e certezza nella individuazione del sottoscrittore in sede di autenticazione della firma.

Il termine di quarantacinque giorni per la suddetta notifica che, ripetiamo, non interferisce negli adempimenti già previsti, è stato calcolato affinché risulti tecnicamente più che sufficiente, anche per i grandi comuni dove presumibilmente maggiore è il numero dei sottoscrittori cui farla pervenire.

#### VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto il seguente comma:

« Entro i successivi quarantacinque giorni il cancelliere provvede a notificare ai sottoscrittori, a mezzo dei messi comunali del comune di residenza, la notizia dell'avvenuto deposito dei fogli contenenti la richiesta di referendum ».